

Vademecum per i rappresentanti di lista

1. Rappresentanti di lista

Designazione

La designazione dei rappresentanti di lista è facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata; i rappresentanti di lista non fanno parte integrante degli uffici elettorali ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità nelle operazioni elettorali. E' comunque prassi consolidata che tutti i seggi vengano presidiati da compagni del partito.

La designazione dei rappresentanti di lista dev'essere fatta - da parte dei delegati della lista medesima - con una dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 53/90.

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone espressamente a ciò autorizzate dai delegati "in forma autentica" (cioè alla presenza di un notaio).

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore dal momento che i delegati di lista (due effettivi e due supplenti per ogni circoscrizione) possono non essere in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni. I delegati, quindi, potranno avvalersi nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.

L'atto con il quale si è designati "rappresentati di lista" deve essere presentato «**entro venerdì 23 maggio al segretario del Comune** che ne curerà la trasmissione ai rispettivi Presidenti di seggio, o **direttamente a questi ultimi sabato 24 maggio dalle ore 16 all'insediamento del seggio, o la domenica mattina, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione**», quindi **entro le ore 07.00**

Se la designazione è effettuata non direttamente dal delegato di lista, ma da un suo fiduciario (il cosiddetto "subdelegato") il rappresentante di lista dovrà esibire al presidente di seggio, oltre alla designazione, anche una fotocopia non autenticata della suddetta "delega a designare", rilasciata in favore del subdelegato dal delegato in "forma autentica".

Requisiti

Per adempiere alle funzioni di rappresentante di lista per le elezioni europee occorre essere elettori della Circoscrizione elettorale. L'accertamento di tale requisito è a cura del presidente di seggio **dietro esibizione** da parte

del rappresentante di lista **della sua tessera elettorale**.

Permessi e retribuzioni

In occasione di tutte le consultazioni elettorali a coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, spetta il diritto all'assenza dal posto di lavoro e il diritto a specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali senza pregiudizio delle ferie annuali previste dai contratti collettivi ed aziendali (L. 69/1992). I membri del seggio dovranno presentare sul posto di lavoro un attestato rilasciato dal presidente del seggio in cui sono indicate le giornate di effettiva presenza e l'orario di chiusura del seggio (intendendosi, ovviamente, quella di chiusura delle operazioni elettorali di scrutinio). La retribuzione corrisposta ai rappresentanti di lista è soggetta a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali.

Raccomandiamo comunque ai rappresentanti di prendere visione, in proposito, del proprio contratto di lavoro.

Poteri e responsabilità

I rappresentanti di lista:

- hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, sedendo al tavolo dell'Ufficio od in prossimità;
- possono far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni od osservazioni a proposito dello svolgimento delle operazioni elettorali e dell'attribuzione dei voti;
- possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, nei verbali e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.

I rappresentanti sono autorizzati a portare, all'interno della sezione, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata.

Possono usare la copia delle liste degli elettori della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano. Tutti i membri dell'ufficio elettorale, e quindi anche i rappresentanti di lista, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. E per i reati commessi in danno loro si procede con giudizio direttissimo.

Disciplina e sanzioni

I rappresentanti di lista che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 104, comma 4, del

T.U. n. 361/57, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 1.032 a € 2.065.

2. Le operazioni di voto

Identificazione degli elettori

Per poter votare è necessario esibire al seggio la **tessera elettorale** personale. L'elettore inoltre deve essere identificato. L'identificazione può avvenire:

a) mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:

- carta di identità o di un altro documento d'identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia; questi documenti devono essere accettati anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identità del votante;
- tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale purché munita di fotografia.

b) per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio o per attestazione di un altro elettore del Comune noto all'Ufficio. E' da considerarsi "noto" all'Ufficio, l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso, o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una Pubblica Amministrazione.

L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore, nell'apposita colonna della lista di sezione. Se dovesse nascere dissenso fra i membri dell'Ufficio o fra i rappresentanti di lista circa l'accertamento dell'identità dell'elettore spetta al Presidente decidere.

Categorie che pur non essendo elettori del seggio possono essere ammessi al voto

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nel seggio anche altri elettori non compresi nelle liste.

Questi sono:

- coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori della circoscrizione, ovvero dell'attestazione del Sindaco di ammissione al voto;
- i candidati, i quali possono votare in una sezione qualsiasi della circoscrizione dove sono proposti presentando la tessera elettorale;

- i membri del seggio (presidente, segretario, scrutatori e i rappresentanti di lista), anche se iscritti nelle liste di un'altra sezione o di un altro Comune della Circoscrizione, purché muniti di tessera elettorale;
- gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso i seggi, anche se iscritti in liste di altre sezioni o di altri Comuni del territorio nazionale;
- i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato (comprese le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana) alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, i quali sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale. Allo scopo di evitare abusi da parte di elementi estranei a questi corpi, sono state impartite disposizioni perché i comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione da esibire al presidente del seggio, opportunamente firmata e recante il bollo del reparto. Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione porterà, inoltre, l'indicazione del Comune ove sono stati comandati a prestare servizio. I militari non possono recarsi armati o inquadrati nelle sezioni elettorali;
- gli elettori non deambulanti. Tali elettori sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del Comune, previa esibizione della tessera elettorale e di un'attestazione medica, rilasciata dall'unità sanitaria locale ed attestante l'impedimento;
- i marittimi e gli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco che abbiano fatto richiesta di votare nel Comune in cui si trovano, ai sensi dell'art. 50 del T.U. 361/57. Essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale: 1) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto, attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto stesso per motivi di imbarco, e che è nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza; 2) il certificato del Sindaco del Comune di imbarco attestante l'avvenuta notifica telegrafica della volontà espressa dal marittimo/aviatore di votare in tale Comune, fatta al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale;
- gli aventi diritto al voto domiciliare se iscritti in altra sezione dello stesso Comune o di altri Comuni.

Attenzione! Poiché tutti gli elettori sopra indicati non sono iscritti nelle liste elettorali del seggio

non sono state autenticate per loro schede: è necessario pertanto che, ogni qualvolta che ad un elettore non iscritto siano consegnate schede autenticate, il presidente prelevi altrettante schede dal pacco delle schede residue e le autentichi. Tutti gli elettori aggiunti vengono iscritti, a cura dei presidenti, in calce alla lista degli elettori della sezione; le generalità devono venire riportate nel verbale. I militari e i marittimi sono invece iscritti in un'apposita lista elettorale aggiunta.

Il voto di degenti e detenuti

Elettori ricoverati nei luoghi di cura o di detenzione

I detenuti aventi diritto al voto e i degenti ricoverati nei luoghi di cura possono votare nel luogo di detenzione o di cura, previa richiesta al Sindaco del Comune di residenza di essere iscritti nelle apposite liste elettorali. La richiesta deve essere fatta pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione e deve indicare la sezione elettorale presso cui il cittadino è iscritto. In calce alla richiesta deve essere riportata l'attestazione del direttore dell'istituto di pena (per i detenuti) o del direttore sanitario (per i degenti) comprovante la detenzione o il ricovero dell'elettore. La richiesta è inoltrata al Comune per il tramite del direttore stesso e deve essere mostrata, unitamente alla tessera elettorale dall'elettore al momento del voto.

Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti letto

Il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto viene raccolto personalmente, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal presidente e da uno degli scrutatori del seggio elettorale nella cui zona è ubicato il luogo di cura. I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto.

Il seggio speciale

La legislazione prevede che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale per la raccolta del voto degli elettori presenti.

Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale comunale.

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta:

- del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;

- del voto dei detenuti aventi diritto al voto presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- del voto dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso stessa sezione ospedaliera per esprimere il voto.
- in alcuni casi, del voto presso il domicilio degli elettori gravemente malati che, avendone i requisiti, ne hanno fatta apposita richiesta.

I compiti del seggio speciale cessano, non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in plichi separati, vengono portate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, per essere immediatamente immesse nelle urne destinate a custodire, le schede votate.

Il seggio ospedaliero

E' un seggio istituito presso i luoghi di cura con almeno 200 posti letto.

Il voto assistito

Elettori fisicamente impediti

Sono considerati elettori fisicamente impediti: i non vedenti; gli amputati alle mani; gli affetti da paralisi od altro impedimento di analoga gravità. Questi elettori esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o, in mancanza con l'assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 55, comma 2 del T.U. 361/57 come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 17/03). La legge 17/03 prevede che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta dell'interessato, corredata da relativa documentazione - a cura del Comune, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale. Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore. Viceversa, quando il simbolo o codice non sia apposto nella tessera elettorale o l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico che dev'essere rilasciato immediatamente e gratuitamente dal funzionario medico designato dai competenti organi della Asl. Questo certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

Devono essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo attualmente rilasciato dall'INPS (in passato dal Ministero

dell'Interno) quando all'interno del libretto sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10, 11, 15, 18, 19, 05, 06, 07.

Nei casi in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita certificazione medica attestante l'impedimento, spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione, delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazioni alle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito. L'impedimento deve in ogni caso essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori. L'ammissione al voto assistito non è consentita per tutte quelle infermità che riguardano la sfera psichica dell'elettore.

Il presidente del seggio deve fare apposita annotazione sulla tessera elettorale dell'accompagnatore che ha svolto tale funzione. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Pertanto il presidente deve richiedere agli accompagnatori tale tessera per constatare se abbiano già in precedenza esercitato la funzione predetta.

Elettori portatori di handicap

Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune che sia ubicata in sede già esente da barriere architettoniche (arredi accessibili e disposti in modo da permettere agli elettori di leggere i manifesti delle liste elettorali, di votare in assoluta segretezza, ovvero di svolgere le funzioni di rappresentante di lista o di componente di seggio - artt. 2 e 3 L. 15/91), previa esibizione della tessera elettorale e di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Le sedi così attrezzate sono segnalate mediante affissione di apposito simbolo.

In occasione delle elezioni i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale. Le Asl, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale devono garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica prevista per gli elettori non deambulanti.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti da gravi patologie che risultino intrasportabili

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano e gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella loro dimora. Gli elettori in queste condizioni, per poter votare presso il loro domicilio, devono averne fatta apposita domanda entro il **5 maggio**, al Sindaco del Comune in cui sono iscritti a votare. Il voto verrà raccolto dal presidente (assistito da uno scrutatore e dal segretario) del seggio nel cui territorio di competenza è ricompresa la dimora indicata dall'elettore o dal presidente del seggio speciale.

Possibili irregolarità nelle operazioni di voto

Possono verificarsi alcuni casi per i quali il rappresentante di lista può fare riferimento alle istruzioni contenute nel manuale del Ministero dell'Interno, disponibile presso ogni sezione, e cioè ogniqualvolta:

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli risulta deteriorata, o egli stesso, per ignoranza, la deteriora;
- l'elettore non vota nella cabina;
- l'elettore perde tempo dentro la cabina;
- l'elettore consegna la scheda mancante del bollo di sezione o di una validazione;
- l'elettore non riconsegna la matita del seggio;
- l'elettore (caso gravissimo) non riconsegna la scheda consegnatagli dal presidente.

3. Le operazioni di scrutinio

Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni europee avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti **la sera stessa di domenica 25 maggio** e dovranno svolgersi senza alcuna interruzione. L'eventuale scrutinio delle elezioni amministrative inizierà a partire dalle ore 14.00 di lunedì 26 maggio.

Attenzione!

Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.

Validità del voto. Principi

Alcuni principi in tema di validità del voto sono già espressi nella nostra Costituzione, altri attengono alle sue modalità di espressione dettate dalla legge: *il voto è libero, segreto e*

personale e l'elettore ha anche il diritto a che il suo voto sia, per quanto possibile, considerato valido e quindi conteggiato.

Attenzione! Il segno di croce costituisce un unico segno e quindi un voto valido.

Casi di nullità

La norma recita: «la validità del voto contenuto nella scheda dev'essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva dell'elettore» (art. 69 DPR 361/57)

Possono verificarsi due diverse specie di nullità: a) nullità del voto; b) nullità della scheda.

Nullità del voto. Si ha quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore, presenti irregolarità tali da rendere nulla l'espressione del suffragio e cioè:

- quando la scheda non sia quella prevista dalla legge o non porti la firma dello scrutatore o il bollo della sezione (scheda falsa);
- quando presenti scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

E' chiaro che i segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, dei segni tipografici o di altro genere.

Nullità della scheda. Si verifica quando l'elettore ha votato in modo tale da rendere impossibile l'identificazione della lista prescelta (schede nulle) o la scheda non contenga alcuna espressione di voto (schede bianche).

In base al suddetto principio del *favor voti* (art. 69 del DPR 361/57), il voto, anche se non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (unicità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.

Per la costante giurisprudenza il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità. Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione. Pertanto mere anomalie del tratto non sono suscettibili di invalidare il voto.

Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che


la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni casi frequenti che possono verificarsi.

4. Casi di validità e di nullità del voto

Un voto valido si esprime tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel riquadro contenente il simbolo della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni.

L'elettore può esprimere validamente il proprio voto



1. tracciando un segno sul contrassegno di una lista o nel rettangolo che lo contiene (art. 58, comma 2, del DPR n. 361/1957)





2. ciascun elettore può esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza; in questo caso è nulla la preferenza a SEMPRONIO. E' valido anche il voto alla lista.



	MEVIA STEVIA


3. In questo caso poiché le preferenze espresse sono due e non tre, sono valide entrambi anche se riguardanti persone dello stesso genere.
 (Circolare n. 23 del 5 maggio 2014 Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, Ministero dell'Interno)



ALTRI CASI

	VIOLA




Stevia è candidata della lista L'Altra Europa con Tsipras. E' valido sia il voto alla lista che il voto di preferenza (comma n. 6, art. 60, DPR n. 361/1957, pag. 90 istruzioni ministeriali)

 VERDE




Verde non è candidato della lista L'Altra Europa con Tsipras. E' valido il voto di lista ma non quello di preferenza (comma n. 1, art. 60-bis, DPR n. 361/1957, pag. 90 istruzioni ministeriali).

 BIANCHI


Bianchi è candidato della lista L'Altra Europa con Tsipras. E' valido sia il voto alla nostra lista che quello di preferenza (comma n. 6, art. 60, DPR n. 361/1957, pag. 90 istruzioni ministeriali).

E' valido il voto alla nostra lista perché il segno di voto insiste prevalentemente nel nostro spazio (art. 69 del DPR n. 361/1957, pag. 64 istruzioni ministeriali)



	ROSA VIOLA ROSSO GIALLO


E' valido il voto di lista ma sono valide solo le prime tre preferenze (pur appartenendo i candidati indicati tutti alla stessa lista) (comma 8, art. 60, DPR n. 361/1957, pag. 90 istruzioni ministeriali)

Casi di nullità




Il voto è nullo perché non è possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore (pag. 68 istruzioni ministeriali).

	<u>1</u>
	<u>7</u>


Le preferenze sono nulle per il divieto esplicito di esprimere preferenze attraverso l'indicazione di numeri (pag. 68 istruzioni ministeriali).

Contestazioni

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori che esprimono parere obbligatorio ma non vincolante. Di fatto è nelle sezioni che si decide lo scrutinio, poiché solo le schede con voti contestati e provvisoriamente non assegnati verranno riprese in esame dagli uffici centrali che decidono, ai fini della proclamazione degli eletti, sulla assegnazione di quei voti.

Nel caso specifico delle prossime elezioni europee sarà, quindi, importante la presenza dei nostri rappresentanti presso gli uffici elettorali circoscrizionali e presso gli uffici elettori provinciali.

I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per lista ed a seconda del motivo della contestazione.

Controllo delle risultanze dello scrutinio sui verbali della sezione

La compilazione dei verbali del seggio è di competenza del Segretario del seggio. E' tuttavia ammesso che i rappresentanti di lista possano prenderne visione e firmarli. Invitiamo tutti i rappresentanti di lista a porre particolare attenzione alla esatta risultanza, sui verbali del seggio, dell'esito dello scrutinio.

Rinvio

In queste informazioni non si contemplan tutti i casi e tutte le situazioni che possono verificarsi durante le operazioni elettorali. Pertanto, al verificarsi di episodi o casi particolari invitiamo tutti a prendere visione dei manuali d'istruzione del Ministero dell'Interno (al quale facciamo riferimento nelle nostre indicazioni) che fa parte della dotazione del materiale elettorale del seggio, e delle varie circolari che lo stesso dirama, tramite le prefetture, in tempo reale a tutti i plessi sedi di sezioni elettorali.

La tessera elettorale

La tessera elettorale personale a carattere permanente (istituita nel 2001) svolge le medesime funzioni del certificato elettorale ma ha validità per 18 consultazioni elettorali. Essa contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, il collegio e le circoscrizioni nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'ufficio elettorale comunale che provvederà a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Il titolare provvederà ad incollare il tagliando all'interno della tessera nell'apposito spazio.

La tessera elettorale è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio in occasione delle votazioni.

Ogni cittadino, per esercitare il diritto di voto, dovrà quindi recarsi al seggio con la tessera elettorale che è già in suo possesso e un documento di identità.

Specifici spazi della tessera sono riservati alla certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione della data della elezione e del bollo della sezione. Qualora la tessera non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento di tutti gli spazi per la certificazione del diritto di voto, su domanda dell'interessato, il Comune procede al rinnovo della tessera.

Cosa fare in caso di smarrimento, furto, deterioramento della tessera

In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

In caso di deterioramento, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del Comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

Allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, **l'Ufficio elettorale comunale resta aperto da venerdì 23 maggio a sabato 24 maggio, dalle ore 9 alle ore 18 e domenica 25 maggio dalle ore 7 alle ore 23.**

E' possibile ritirare la tessera elettorale anche dei propri familiari presentandosi all'ufficio elettorale comunale muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati e della delega al ritiro.

Le istruzioni ministeriali alle quali fa riferimento questo opuscolo saranno in dotazione dei presidenti dei seggi oppure possono essere scaricati dal sito del Ministero dell'Interno a questo link:

http://elezioni.interno.it/pubblicazioni/documenti/Pubb_04_europee_Ed.2014.pdf



**SI VOTA
domenica 25 maggio dalle 7 alle 23.
Lo scrutinio verrà effettuato a seguire
la chiusura dei seggi**